

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Sciogliendo la riserva che precede ;
esaminati gli atti ;
ritenuto che

- per consolidata, condivisa giurisprudenza di legittimità , nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata solo su vizi di formazione del provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (cfr. Cass. n. 3277/2015; Cass. n. 9205/2001). Nel caso di specie la proposta opposizione si fonda principalmente su una pretesa ingiustizia della sentenza n. 2404/2019 di questo Tribunale posta a base della presente procedura esecutiva, che avrebbe potuto e dovuto farsi valere con l'appello ;

- con la sentenza sopra indicata l'odierno opponente è stato condannato al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo mensile di euro 642,72 riferito all'abusiva occupazione, come espresso in motivazione, il tutto con decorrenza del 14/11/2013 e con la maggiorazione degli interessi legali sui ratei mensili dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.774,28 oltre RGS (15%), IVA e C.A. . Non vi è dubbio, pertanto, che essa costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 , secondo comma, c.p.c. malgrado l'omessa specifica indicazione della somma complessiva oggetto dell'obbligazione, essendo sufficiente - ai fini del requisito della liquidità imposto dall'art. 474 c.p.c. per poter qualificare un titolo come "esecutivo" - che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel medesimo titolo fatto valere ;

- quanto al motivo afferente la dedotta inesattezza dell'importo precettato, risulta dagli atti che [REDACTED] ha correttamente proceduto alla compensazione ex art. 1243, comma 1, c.c. del credito riveniente dalla sentenza sopra indicata con il controcredito spettante all'odierno opponente in virtù della sentenza n. 2282/2013 di questo Tribunale, che ha condannato [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 5.040,50 oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, per i consumi di energia elettrica ;

- in ogni caso, in sede di opposizione all'esecuzione la sospensione dell'esecuzione può essere giustificata unicamente dalla accertata inesistenza della pretesa creditoria e non già dalla eventuale minore entità del credito azionato, circostanza che incide unicamente sull'importo da assegnare al creditore in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita;

ASTE GIUDIZIARIE ritenuto, conseguentemente, che non sussistono gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 615, 616 e 624 c.p.c. ;

rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione e, per l'effetto, **dispone la immediata prosecuzione delle operazioni di vendita** ;

assegna il termine perentorio di gg. 90 (novanta) per la introduzione del giudizio di merito, previa sua formalizzazione tramite iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, con l'osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà ;

condanna l'opponente a rimborsare le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.228,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge, in favore del resistente

Non vi è luogo all'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti.

Si comunichi.

Taranto, 30/6/2025

Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Francesca Zanna